



COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO)

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357

sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 85 DEL 21/11/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di novembre, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11/02/2013, il sottoscritto esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17/12/2024, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2025/2027 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P) con relativo aggiornamento" e successive variazioni;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del DUP;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2024;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- la delibera della Giunta Comunale n. 52 del 14/11/2025, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Considerato che il piano delle performance relativo all'anno 2025 è stato inserito all'interno dell'apposita sezione del PIAO, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 28/03/2025;

Rilevato che il Comune di Prascorsano ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Amministrativo;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2025 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Visto l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 4.274,00;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 144,56. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 249,60. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per € 253,50. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 132,60. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2025, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 3,00 (prevista nuova assunzione a

tempo determinato partime 18h a partire dal 1/10/2023) è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 3,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018; Si precisa che, in base agli indirizzi della Giunta Comunale, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, non viene aumentato anche il Fondo Posizioni organizzative;

- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad **€ 5.054,26**, di cui **€ 4.274,00** soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b CCNL 16.11.2022, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad **€ 743,85**.

L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi.

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 303,95**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad **€ 1.033,93**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per **€ 1.607,47**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad **€ 84,20**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, della somma di €. 117,00 – compenso ISTAT - in quanto con nota protocollo n. 682108/25 del 27.03.2025, assunta al protocollo in data 01/04/2025 al n. 899, l'ISTAT ha comunicato all'Ente di rientrare fra i Comuni facenti parte dell'edizione 2025 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – rilevazione da lista - che si svolgerà nel quarto trimestre dell'anno;
- ai sensi dell'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023, per gli Enti attuatori e gestori di progetti PNRR, la quota, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile del fondo certificato nel 2016, pari ad € 213,70, non può essere applicata per l'anno 2024 perché l'Ente non rispetta tutti i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 8 del DL 13/2023 (nell'anno precedente a quello di riferimento, mancato rispetto dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2025 risulta pari ad **€ 3.890,40**, di cui **€ 743,85** soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2024;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*”

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo;

Pertanto l'importo del fondo complessivo 2025 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a **€ 8.944,66**, di cui **€ 5.017,85** soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 5.017,85 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, in quanto non sono previste nuove assunzioni per l'anno 2025;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2025, nella quale le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), adeguate alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito dal DM attuativo del 17.3.2020

concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, risultano complessivamente pari ad € 5.017,85;

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 79 c.3 del CCNL 16.11.2022 che prevede un incremento anche per il fondo delle E.Q.;

Preso atto che il fondo 2025 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 5.017,85;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 8.944,66;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2025 risulta uguale al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	5.017,85	5.017,85
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	12.294,53	12.394,06
Fondo Straordinario	1.769,83	1.769,83
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	0	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	19.082,21	19.181,74
Quota integrazione EQ finanziate dalla Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022 – NON SOGGETTO AL LIMITE		102,39
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla Quota art. 33 del DL		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo stabile soggetto al limite	4.274,00	4.274,00
Fondo variabile soggetta al limite	743,85	743,85
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 SOLO FONDO RISORSE DECENTRATE		
Risorse fondo prima delle decurtazioni	5.017,85	5.017,85
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	5.017,85	5.017,85
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		5.017,85
Risorse stabili NON sottoposte al limite		780,26
Risorse variabili NON sottoposte al limite		3.146,55
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		8.944,66

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € 3.678,61 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2025;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2025, approvando l'allegato schema di costituzione;

2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di non applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, poiché non risulta un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 8.944,66**;
5. Di dare atto che parte della somma delle risorse variabili e stabili da attribuire al personale dell'Ente a seguito della contrattazione per l'anno 2025, pari a complessivi €. 3.237,63, risulta già impegnata per €. 1.033,93 (Imp. 75/25), pertanto occorre impegnare la restante somma di **€ 2.203,70** al codice 120/2164/99 - miss 01 progr. 02 Titolo 1 MacroAg. 101, del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione competenza;
6. Di impegnare altresì la somma di **€ 303,95** (incentivi IMU e TARI) al codice 120/2164/99 - miss 01 progr. 02 Titolo 1 MacroAg. 101, del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione competenza;
7. Di impegnare altresì la somma di **€ 117,00** (compensi ISTAT) al codice 670/670/1 - miss 01 progr. 08 Titolo 1 MacroAg. 101, del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione competenza;
8. Di impegnare altresì la somma di **€ 102,39** (Quota integrazione EQ finanziate Art. 79 c. 3 CCNL 2022) come segue:
 - €. 73,72, quale quota integrazione EQ Amministrativo, al codice 120/1021/99 - miss 01 progr. 02 Titolo 1 MacroAg. 101, del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione competenza;
 - €. 28,67, quale quota integrazione EQ Tecnico, al codice 560/3/1 - miss 01 progr. 06 Titolo 1 MacroAg. 101, del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione competenza;
9. di dare atto che la spesa per gli oneri ed IRAP, relativa agli importi di cui sopra, è prevista ed impegnata nei vari codici di bilancio e capitoli nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione 2025/2027;
10. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad **€ 3.678,61**, che trova imputazione ai capitoli di bilancio relativi alla retribuzione di personale corrispondenti ai codici 120/1021/99 – miss 01 progr. 02 Titolo 1 MacroAg. 101 e 2760/1921/99 - miss 10 progr. 05 T. 1 MacroAg. 101 del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione competenza;
11. di prendere atto che la somma di **€ 1.607,47** relativa agli incentivi tecnici previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è già impegnata nei capitoli delle opere corrispondenti, risultanti dal rendiconto 2024 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 18/04/2025;
12. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2025 per un importo pari ad **€ 1.769,83**;
13. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2025 al Dirigente/Elevate Qualificazioni, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
14. di dare atto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio in corso d'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;
15. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
16. di dare atto che la bozza della presente determinazione è stata trasmessa al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza, rilasciata il 20/11/2025 ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e della circolare 20/2017 della Ragioneria Generale dello Stato;
17. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;

18. Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
19. Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
20. Di assicurare la pubblicità del presente atto sul sito internet del Comune di Prascorsano, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. del 14.03.2013, n.33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

firmato digitalmente

BUFFO Roberta

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Prascorsano, li 25/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to BUFFO Roberta